

3. Il Servizio fitosanitario regionale può stabilire un intervento diretto per adempiere agli obblighi della presente ordinanza in applicazione dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 19/2021.

Art. 10.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie d'emergenza di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nell'area delimitata in applicazione dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 19/2021. È facoltà delle regioni e delle province autonome disciplinare eventuali deroghe in tal senso.

2. Le misure fitosanitarie d'emergenza eseguite in applicazione della presente ordinanza e delle disposizioni emanate dai Servizi fitosanitari regionali contro l'organismo specificato, ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, possono ricevere un contributo finanziario secondo le disposizioni contenute nel citato regolamento.

3. Gli enti pubblici e i soggetti privati nella area delimitata, per l'esecuzione delle misure fitosanitarie previste dalla presente ordinanza e dalle disposizioni emanate dai Servizi fitosanitari regionali contro l'organismo specificato, non finanziabili con altre risorse pubbliche, possono ricevere un contributo finanziario nei limiti delle risorse stanziare per la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Art. 11.

Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 3 agosto 2022

Il direttore: CAIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 1006

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza recante «Piano d'azione di contrasto e contenimento delle infestazioni acridiche in Sardegna» è consultabile sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale al seguente indirizzo: <https://www.protezionedellepiante.it/ordinanza-n-1-del-3-agosto-2022-misure-fitosanitarie-contro-dociostaurus-maroccanus/>

22A05550

PROVVEDIMENTO 19 settembre 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Strachitunt» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 244/2014 della Commissione del 7 marzo 2014.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROLIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio così come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;


Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (UE) n. 244/2005 della Commissione del 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 74 del 14 marzo 2014, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Strachitunt»;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela dello Strachitunt presentata in data 4 agosto 2022 per una modifica temporanea del disciplinare di produzione relativamente al parametro «umidità del formaggio» come indicato all'art. 2.2 del disciplinare di produzione data la situazione di emergenza idrica associata ad elevate temperature che persiste da mesi sulla zona di produzione;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 24 giugno 2022 - n. 197 «decreto del Presidente della Giunta regionale di dichiarazione dello stato di emergenza regionale», di cui all'art. 24, comma 9, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 27 (disposizioni regionali in materia di protezione civile), derivante dalla carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione Lombardia configurabile come rischio di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 27/2021, che in conseguenza delle condizioni meteorologiche sfavorevoli dichiara su tutto il territorio della Regione Lombardia lo «stato di emergenza regionale» fino al 30 settembre 2022, salva eventuale proroga nel caso permanga la situazione di crisi idrica;

Visto il decreto n. 12826 del 12 settembre 2022 della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia competente per territorio con cui si riconosce la necessità di approvare la modifica temporanea, in quanto le condizioni meteorologiche eccezionali hanno fortemente condizionato la percentuale



di umidità del formaggio in quanto l'innalzamento della temperatura degli ambienti di lavorazione ha incentivato l'acidificazione della cagliata favorendo una maggiore sineresi del siero, rendendola più asciutta; inoltre i sistemi di raffrescamento dei locali in cui avviene la produzione non sono in grado di controllare l'innalzamento della temperatura dovuto alle elevate temperature meteorologiche esterne, con conseguente riduzione dell'umidità del prodotto; i motori del sistema di raffreddamento statico delle celle di stagionatura sono sottoposti ad una attività più intensa, che provoca una maggiore riduzione dell'umidità relativa dell'ambiente e del formaggio in esso contenuto.

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 2.2 prevede: «Umidità 50,0% - 51,0%» e che il mantenimento di tale parametro impedirebbe la certificazione del prodotto causando un grave danno ai produttori;

Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali dello «Strachitunt» DOP;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dello «Strachitunt» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Strachitunt», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Strachitunt», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 1855/2005 della Commissione del 14 novembre 2005.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Strachitunt» è temporanea e ha decorrenza dal 4 agosto 2022, data in cui il Consorzio di tutela dello Strachitunt ha presentato domanda, fino al 4 agosto 2023.

Roma, 19 settembre 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «STRACHITUNT» AI SENSI DELL'ART. 53, PUNTO 4, DEL REG. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Strachitunt» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 84 dell'11 aprile 2016 è modificato all'art. 2.2 come di seguito indicato:

Testo in vigore	Testo modificato
Art. 2 Descrizione del prodotto 2.2 caratteristiche microbiologiche - Umidità 50,0% - 51%	Art. 2 Descrizione del prodotto 2.2 caratteristiche microbiologiche - Umidità 44,0% - 51%;

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano dal 4 agosto 2022 al 4 agosto 2023.

22A05440

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 luglio 2022.

Criteri di applicazione e determinazione delle fasce economiche per il trattamento economico corrispondente all'incarico di segretario generale delle camere di commercio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto in particolare, l'art. 10, della citata legge n. 124 del 2015, che reca il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, di attuazione del medesimo art. 10, con il quale è stata modificata la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il comma 3, dell'art. 20, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera t), del predetto decreto legislativo n. 219 del 2016, secondo il quale, tra l'altro, per i segretari generali delle camere di commercio il trattamento economico corrispondente all'incarico, fermo restando il limite retributivo di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, è definito nell'ambito delle fasce economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l'Unionca-

